



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2011, proposto da:
Siteco Informatica Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Logozzo, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Tosti in Latina, viale dello
Statuto 35;

contro

Provincia di Latina, in persona del Presidente p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Claudia Di Troia, con domicilio eletto presso la sede
della Provincia in Latina, Palazzo del Governo via Costa 1;

nei confronti di

Progetti e Servizi Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Gherardi e Valentina
Bruschi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea

Tomassini in Latina, via Cairoli, 2;

per l'annullamento, previa sospensiva

dell'atto prot. n. 28172 del 28 marzo 2011 emesso dalla Provincia di Latina avente ad oggetto: “procedura aperta per l'affidamento di prestazioni di servizio finalizzate alla realizzazione del Catasto Strade delle strade in gestione alla Provincia di Latina comunicazione di aggiudicazione”;

della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva R.G. n. 1354 del 24 marzo 2011;

del verbale della Commissione di gara n. 1 del 25.11.2010;

del verbale della Commissione di gara n. 2 del 10.12.2010;

del verbale della Commissione di gara n. 3 del 18.01.2011;

del verbale della Commissione di gara n. 4 del 21.01.2011;

del verbale della Commissione di gara n. 5 del 31.01.2011;

del verbale della Commissione di gara n. 6 del 07.02.2011;

del verbale della Commissione di gara n. 7 del 10.03.2011;

e per la condanna della Provincia di Latina al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Latina e di Progetti e Servizi Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato

nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso si impugna l'aggiudicazione, effettuata nei confronti della controinteressata Progetti e Servizi s.r.l., della gara indetta dalla provincia di Latina inerente all'affidamento, a procedura aperta, di prestazioni di servizio finalizzate alla realizzazione del catasto strade delle strade in gestione alla provincia di Latina. Alla gara, oltre alla ricorrente ed alla controinteressata, partecipavano altre tre centri di interesse. Con ordinanza cautelare R.O. 272/2011 veniva respinta l'istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

Deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 1 lett. F) del disciplinare di gara, nonché dell'art. 42 comma 1 lett. A) D.Lgs. 163/2006. La citata disposizione della lex specialis stabilisce, alla voce "capacità tecnica e professionale - documenti richiesti" che il partecipante produca "dichiarazione sostitutiva attestante di avere eseguito nei tre anni precedenti alla data del presente bando due servizi di catasto strade svolti con buon esito". Poiché il bando di gara reca la data del 21 ottobre 2010, il triennio di riferimento relativo alle attività espletate dalle società partecipanti, secondo la ricorrente, doveva essere correttamente individuato nell'arco temporale tra il 21 ottobre 2007 e il 21 ottobre 2010. In ragione di

ciò, la ricorrente contesta la dichiarazione resa dall'aggiudicataria in quanto, a suo dire, solo uno fra i tre servizi ivi descritti (quello reso a favore di Autostrade per l'Italia S.p.A.) sarebbe stato suscettibile di considerazione. In particolare la ricorrente nega che potesse essere accettato il servizio reso a favore di Astral S.p.A. in quanto, essendo il servizio ancora in corso, alla data del bando, “ non ne poteva essere attestato il buon esito”. Neppure avrebbe potuto essere accettato il servizio reso a favore di Anas S.p.A. in quanto, poiché ultimato nell'ottobre 2007, sarebbe stato reso al di fuori del triennio come sopra determinato. Conseguentemente, la commissione giudicatrice sarebbe incorsa in errore in quanto, dei servizi indicati da Progetti e Servizi S.r.l., avrebbe dovuto considerare solo quello reso a favore di autostrade per l'Italia S.p.A., disattendendo gli altri due ritenendoli inidonei a qualificare la odierna resistente con ovvia sua esclusione dalla gara.

La censura non può essere accolta. Essa è basata su una lettura non corretta degli atti di gara, ivi compresi i successivi e non impugnati chiarimenti forniti dalla stazione appaltante a seguito di espliciti quesiti formulati dai partecipanti, pubblicati nell'apposito sito della stazione appaltante come previsto e disciplinato dal bando di gara. Infatti, l'amministrazione provinciale di Latina ha precisato che il triennio indicato nel bando ai fini della dichiarazione di esecuzione dei servizi similari, non deve essere inteso temporalmente come il triennio ottobre 2007-ottobre 2010 bensì come intero triennio

2007/2008/2009 dovendosi prendere a riferimento l'attività svolta nei tre suddetti interi esercizi annuali. Conseguentemente la commissione giudicatrice ha correttamente operato prendendo positivamente in considerazione la dichiarazione resa da Progetti e Servizi S.r.l., accreditandole i due servizi come richiesti dal bando e, precisamente, quello incontestato reso ad Autostrade per l'Italia S.p.A., nonché quello reso a favore di Anas S.p.A. (naturalmente nella quota parte eseguita nel corso dell'esercizio 2007).

Deduce poi la ricorrente difetto di istruttoria, violazione dell'art. 4 del "disciplinare di gara e capitolato tecnico", violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di procedure di evidenza pubblica, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, disparità di trattamento. Osserva il collegio che la ricorrente introduce alcune soggettive affermazioni circa la presunta e comunque indimostrata miglior valenza della propria offerta tecnica rispetto a quella presentata dalla odierna resistente. Nè sono ravvisabili manifesti vizi di erroneità, illogicità o contraddittorietà nella discrezionalità tecnica utilizzata dalla commissione nella valutazione delle offerte. Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Progetti e Servizi S.r.l. allegava all'offerta tecnica una sezione separata contenente i data sheet della strumentazione e delle apparecchiature offerte nella quale vengono indicate tutte le caratteristiche tecniche richieste.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto. Conseguentemente va

respinta anche la domanda risarcitoria per difetto del danno ingiusto ex art .2043 c.c.. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in € 3000, sono poste a carico della ricorrente e a favore per metà della provincia di Latina e per metà della società controinteressata Progetti e Servizi Srl.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3000 come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)